

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N.	23818/18
R.G.	45864/17
CRON.	8164/18
REP.	

Il Giudice di Pace di Napoli – VI sezione civile, nella persona dell'Avv. [REDACTED]  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al Nr. 45964 di R.G. dell'anno 2017,

TRA:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Nolana nr. 28,  
presso e nello studio dell'Avv. Roberto Viola, che lo rappresenta e difende:

OPPONENTE;

E

AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e  
difesa dall' [REDACTED] e con questi elettivamente domiciliata in Napoli, al  
centro direzionale, isola G/8:

OPPOSTA;

COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Piazza Municipio,  
Palazzo San Giacomo:

OPPOSTO CONTUMACE;

PREFETTO di NAPOLI, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Diaz nr. 11:

OPPOSTO CONTUMACE.

Oggetto: opposizione ad iscrizione esattoriale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte opponente: *premessi che da estratti di ruolo rilasciatogli dall'agente della riscossione di Napoli, apprendeva di iscrizioni esattoriali in proprio danno portate dalle cartelle di pagamento nr. 071.2011.0155088862 e nr. 071.2012.0060745807, peraltro mai ricevute in notifica e fondate sul mancato pagamento di sanzioni amministrative*

*conseguenti ad infrazioni al codice della strada, anch'esse mai notificate e prescritte; concludeva come da atti difensivi e verbale di udienza.*

Parte opposta agenzia delle entrate: *sul presupposto dell'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza della domanda; concludeva come da atti difensivi e verbale di udienza.*

Rimanevano contumaci gli enti impositori.

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Per le vicende processuali ci si rimanda ai verbali di causa ed agli scritti difensivi delle parti, in conformità al disposto di cui all'art. 132 c.p.c., così come novellato dalla legge n. 69/2009.

La domanda in opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia sia del Comune, che del Prefetto di Napoli, ritualmente vocati; sempre preliminarmente, la domanda in opposizione, va dichiarata ammissibile, procedibile e proponibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e 163-bis c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 318, 615 e 617 stesso codice.

Nulla quaestio sulla titolarità delle parti.

Ai fini della qualificazione della domanda e del *thaema decidendum*, vanno fatte le seguenti brevi riflessioni.

L'opponente, prendendo spunto dagli estratti di ruolo che gli sono stati rilasciati dall'agente della riscossione, sostanzialmente impugna le cartelle esattoriali nr. 071.2011.0155088862 e nr. 071.2012.0060745807. In questa sede, quindi, l'attenzione va appuntata su una circostanza: l'avvenuta conoscenza dell'iscrizione a ruolo di somme, mancando la preventiva e rituale notificazione delle relative cartelle esattoriali.

Ebbene, a tenore dell'art. 12 del D.P.R. 602/73, dettato appunto in materia di formazione e contenuto dei ruoli esattoriali, "L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce (comma 1). Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari (comma 2). Nel ruolo devono essere comunque indicati il



numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione (comma 3). **Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo (comma 4)**".

Proprio dalla lettera di quest'ultimo comma, si deduce che, espletate le formalità di legge, il ruolo esattoriale diviene esecutivo. Ma allora, l'esecutività del ruolo, non può che significare l'inizio dell'esecuzione esattoriale, come sancito dal successivo art. 45 della norma in esame: “- Riscossione coattiva - 1. **Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo**, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.”.

D'Altronde, il Legislatore tiene a precisare: art. 49 del già citato D.P.R. 602/73 - Espropriazione forzata - 1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, **che costituisce titolo esecutivo**; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. 2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26. 3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.”.

Sulla base di queste brevi riflessioni si deve giungere alla conclusione che la mera formazione del ruolo esattoriale, primo atto della procedura così come disegnata dalla legge, implica l'avvio dell'esecuzione.

Logico corollario è che con l'avvio della procedura, sono esperibili le impugnative di legge. Dunque, il ruolo esattoriale, può autonomamente essere impugnato, laddove il contribuente lamenti la mancata notificazione dei titoli esecutivi presupposti e/o, la mancata notificazione delle cartelle esattoriali o avvisi di mora, atti questi ultimi, necessari e necessitati, per l'esecuzione coattiva. A tale conclusione è giunta la Giurisprudenza di legittimità, prima, e poi il Legislatore, nella materia tributaria, dove si considera autonomamente impugnabile il semplice ruolo esattoriale nei casi di specie. Ad identica conclusione è giunta sempre la Giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, nelle ipotesi in cui l'interessato si dolga della



mancata notificazione degli atti presupposti (sentenza nr. 26411, depositata e resa pubblica l'11/12/2006 della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione).

Nel caso posto alla nostra attenzione, è stato impugnato il ruolo esattoriale rappresentato dall'estratto prodotto dall'opponente ed emesso dall'agente della riscossione, come primo atto della esecuzione esattoriale, dolendosi della sua irritualità, anche per la mancata notificazione delle cartelle esattoriali e/o avvisi di mora. In buona sostanza, l'opponente si duole di aver appreso che vi sia una iscrizione esattoriale per crediti aventi natura di sanzioni amministrative in suo danno. Iscrizione di cui non ha e non ha avuto alcuna comunicazione valida e rituale, poiché mai gli sono stati notificati i titoli esecutivi, né tampoco gli atti (leggasi cartelle esattoriali e/o avvisi di mora) del procedimento di esecuzione. Atti questi che, al di là della necessità statuita dalla legge onde procedere alla regolare esecuzione forzata, rappresentano l'unica comunicazione al contribuente dei crediti vantati, onde ne abbia la piena e legale scienza e coscienza e che lo mettono in condizione di difendersi (diritto costituzionalmente garantito), attivando le impugnazioni previste dal nostro ordinamento.

Se, dunque, la formazione del ruolo esattoriale, esecutivo per legge, rappresenta il primo atto dell'esecuzione e l'avvio della procedura coattiva, discende la prima conclusione logica: **la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.** L'opponente ha eccepito la mancata notificazione delle cartelle esattoriali, dunque, ha dedotto un vizio della procedura. Ebbene, trattandosi di opposizione al *quomodo* della procedura attivata dal concessionario, appare evidente che si verta in ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Nella materia posta alla nostra cognizione, trattandosi di sanzioni amministrative, non operano le limitazioni di cui all'art. 57 del più volte citato d.p.r.. Il mancato rispetto della procedura, implica da parte del Giudice, la verifica dei vizi, che nella specie si concretano nella mancata e/o irrituale notificazione delle cartelle esattoriali. A questo proposito, l'agente della riscossione ha prodotto agli atti solamente le copie fotostatiche, delle relazioni di notifica delle presunte cartelle esattoriali. Ebbene, tali documenti non sono stati ritualmente impugnati dall'opponente, poiché si è affidato ad una generica formula di impugnativa della documentazione prodotta da controparte. In tema di prova documentale, il disconoscimento di un documento, ai sensi dell'art. 2712 c.c, deve essere specifico, ossia riferito ad una copia di esso concretamente individuata e successivo, effettuato, di regola, dopo la produzione in giudizio della copia documentale (Cass. civ., Sez. V, 21/01/2004, n. 935). Invero, il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non

essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9526). In tema di prova documentale, infatti, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28096 Cass. civ. Sez. II, 05/05/2010, n. 10855; Cass. civ. Sez. III, 25/02/2009, n. 4476; Cass. civ. Sez. III Sent., 17/07/2008, n. 19680; Cass. civ. Sez. III, 14/03/2006, n. 5461).

Dunque, le copie fotostatiche delle relazioni di notifica delle presunte cartelle esattoriali, non essendo state specificamente impugnate secondo i dettami del Giudice di legittimità, fanno piena prova e sono acquisite agli atti. In ogni caso, va osservato che le semplici relazioni di notificazione prodotte, non consentono di identificare con chiarezza le cartelle di pagamento in contestazione, il loro contenuto ed, il loro procedimento notificatorio con il soggetto notificato. In altre parole, non sono state prodotte le matrici o le copie delle cartelle medesime, come previsto e specificato dal IV comma dell'art. 26 del D.P.R. 602/73. Le cartelle di pagamento in esame, sia in dottrina che in giurisprudenza, sono comunemente equiparate all'atto di precetto e per questo, sottoposte alla disciplina del codice di procedura civile. Il precetto, infatti, deve essere notificato alla parte personalmente e la relazione di notifica, redatta in calce allo stesso, fa parte integrante dell'atto e ne determina la sua validità. Ecco perché, il Legislatore del DPR 602/73, al comma VI dell'art. 26 citato, prevede che: *<<Il concessionario (si legga oggi: equitalia) deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.>>* Il contribuente ha diritto a visionare ed ottenere in copia la cartella di pagamento che si presume notificatagli, unitamente e con allegata la relazione di notificazione. Di tutto questo, nel caso che ci occupa non vi è traccia. L'agente della riscossione, non ha prodotto in atti i documenti - la matrice, o la copia della cartella con la relativa relazione di notificazione - onde permettere il giusto diritto di difesa dell'intimato ed il doveroso sindacato giurisdizionale. Invero "L'onere di

fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato (nel caso di specie, cartella di pagamento) ed atto invocato in giudizio compete a chi ha interesse ad invocarne l'efficacia. L'avviso di ricevimento della raccomandata (alla stregua di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata, sicché è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto.” (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 12/05/2015, n. 9533 – conforme: Cass. civ. Sez. V, 11/02/2015, n. 2625).

In questo modo é stata denegata la possibilità all'opponente di difendersi oltre a violare una specifica statuizione di legge: il comma 2 dell'art. 57, del d.p.r. 602/73.

Ma allora, la verifica della regolarità e ritualità della procedura, essendo funzionale alla deliberazione dell'iscrizione a ruolo delle somme vantate, non può che essere nella piena giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Può essere affermata, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario per nulla infirmata nella fattispecie per cui si procede, giusta il disposto di cui all'art. 5 c.p.c., dall'entrata in vigore del D.L. n. 223/06, siccome convertito dalla L. 4/6/06 n. 248 e delle modifiche apportate da questi provvedimenti all'art. 19 del D. Lgs. 31/12/92 n. 546.

La Giurisprudenza di legittimità si è più volte interrogata sulle azioni esperibili dall'intimato. Dopo pronunce altalenanti e contrastanti delle sezioni semplici, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, investita del caso ha fissato i termini della questione, precisando innanzitutto che: il destinatario della cartella esattoriale può avvalersi anche delle opposizioni previste dal libro III del codice di rito (opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi), non trovando tale disciplina generale deroga alcuna nella legge n. 689/81, che si limita a rinviare, per l'esecuzione forzata, alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (Cass. S.U. 10/08/2000 nr. 562; vedi anche Cass. S.U. n. 11-12107 del 23/11/1995; Cass. Civ. 8380/97 e 7830/97). L'esclusione delle opposizioni esecutive disposta dall'art. 54 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non è applicabile al di fuori della materia tributaria, in ossequio all'interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale - Sent. nrr. 437 e 318 del 1995 – (Cass. Sezioni Unite nr. 489/2000; 562/2000; vedi anche in tema di esclusioni di cui all'art. 54 d.p.r. 602/73 sentenze 16/11/1999 n. 780 e 04/04/2000). Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, Giudice competente deve ritenersi quello ritenuto idoneo, in applicazione dei criteri dettati dagli artt. 615 e 617, cod. proc. civ..

Seconda logica conclusione: **la piena giurisdizione e competenza dell'adita giustizia.**

Sulla specifica doglianza sollevata dall'opponente, che si concreta nella mancata e/o irrituale notificazione delle cartelle esattoriali relative alle somme iscritte a ruolo, va osservato che l'eccezione va ricondotta nell'ambito, come detto, dell'opposizione agli atti esecutivi, che va proposta nel termine perentorio di giorni 20 dalla conoscenza dell'atto (art. 617 c.p.c.). In particolare, il secondo comma della norma processuale richiamata, statuisce che l'opposizione agli atti esecutivi si propone nel termine perentorio di giorni 20, a partire da quello in cui i singoli atti furono compiuti.

Ebbene, il momento del compimento dell'atto, dal quale far decorrere il detto termine, coincide con quello in cui l'esistenza dell'atto è resa palese alle parti nel processo esecutivo; vale a dire, avuto riguardo alle finalità della disposizione e alla funzione del termine in essa previsto, col momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero anche di un atto successivo che lo presuppone (Cass. Civ. 24/1/66 n. 300; 27/7/73 n. 2197; 27/1/82 n. 551; 7/3/92 n. 2252; 26/8/98 n. 8473).

La verifica della corretta decorrenza di questo termine compete al Giudice, che deve compierla d'ufficio in base all'esame degli atti del processo esecutivo (vedi per tutte Cass. Civ. 10724/00). Non è necessario, dunque, che la parte procedente ne dia esplicita dimostrazione, trattandosi della verifica di un presupposto processuale dell'opposizione, rilevabile in ogni grado e stato del giudizio.

Nella specie, avendo l'opponente proposto opposizione con atto di citazione notificato il 16.05.2017 e 08.02.2018 e mancando in atti la benché minima prova certa dell'avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali o più necessariamente, la data di iscrizione delle somme o di formazione del ruolo stesso, l'opposizione non può che ritenersi tempestivamente proposta.

Consegue da quanto detto che: **l'opposizione è rituale.**

L'opponente, dunque, si lamenta della irritualità del procedimento, avendo l'agente della riscossione provveduto all'iscrizione a ruolo esattoriale violando la legge.

Il d.p.r. 602/73, in ordine alla formazione e contenuto dei ruoli esattoriali, specificamente statuisce che: art. 24 “- Consegna del ruolo al concessionario - 1. L'ufficio (ente creditore, n.d.r.) consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica. 2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi

nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche.”

L'agente della riscossione, dunque, non ha dato la prova della provenienza dei crediti iscritti a ruolo, né di averli iscritti nei termini e modi dettati dalla legge, né, tantomeno, di averli azionati secondo i dettami dell'esecuzione esattoriale normata. Il successivo art. 25, della oltremodo citata norma, dispone: - Cartella di pagamento - 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio. 2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. 2-bis. **La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.** Omississ.” Come si vede, alcuna prescrizione di legge è stata ossequiata dal concessionario, che non ha dato dimostrazione: **1) della provenienza e natura dei crediti; 2) della loro rituale e regolare iscrizione a ruolo secondo i dettami di legge; 3) di aver comunicato all'interessato, nelle forme rituali, l'iscrizione delle somme, notificandogli la cartella di pagamento, nei modi e termini di legge.**

Consegue da tutto quanto sopra che l'iscrizione a ruolo delle somme portate dalle quattro cartelle di pagamento impugnate è, dunque, illegittima e la cartelle esattoriali stesse vanno annullate con la cancellazione dei crediti dal ruolo.

Assorbiti tutti gli altri motivi di opposizione.

Va osservato, *in limine*, che se i vizi attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo esattoriale, non possono riverberarsi sull'agente della riscossione, va rilevato che nella fattispecie concreta, questi alcunché ha dimostrato sulla legittimità del proprio operato. D'altro canto l'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 3 della legge 248/2005, svolge la propria attività mediante ruolo con i poteri e secondo le disposizioni di cui ai Titoli I (capo II) e II del DPR 602/73, in virtù delle quali è facoltizzato a provvedere sia alla emanazione delle cartelle esattoriali, sia a procedere, ex art. 45 del richiamato DPR, alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione. L'agente della riscossione funge da mandatario dell'ente creditore, ed in virtù di tale qualità, notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene più opportune al fine della riscossione di quanto dovuto. Come tale, va considerato come dominus dell'azione esecutiva e, ex art. 59 DPR 602/73, unico destinatario dell'azione di opposizione.

Il comportamento processuale degli enti impositori, rimasti contumaci, ne giustifica la condanna solidale alle spese e competenze di lite che seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli – VI sezione civile, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. dichiara la contumacia sia del Comune, che del Prefetto di Napoli;
2. dichiara l'opposizione proposta da Calcamucci Vincenzo, ammissibile, proponibile e procedibile e visti gli artt. 615 e 617 c.p.c. la accoglie;
3. dichiara illegittima l'iscrizione esattoriale operata dall'agenzia delle entrate - riscossione della provincia di Napoli, relativamente ai crediti portati dalle cartelle esattoriali nr. 071.2011.0155088862 e nr. 071.2012.0060745807, le quali vanno annullate ed il credito portato, cancellato dal ruolo;
4. condanna l'agenzia delle entrate - riscossione della provincia di Napoli, in persona del l.r.p.t., unitamente e solidalmente al Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., ed al Prefetto di Napoli, alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore dell'opponente che, visto il decreto ministeriale di determinazione ed attuazione dei parametri forensi e tenuto conto dell'effettiva attività svolta, delle

difese formulate, della particolare semplicità e serialità della materia trattata, si liquidano in complessivi € 300,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% delle sole competenze professionali, ed oltre all'i.v.a. ed alla c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Viola, dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Napoli il 22.04.2019.

IL CANCELLIERE

Il Giudice di Pace

(Avv. Roberto Viola)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Napoli li, 15 MAG. 2019

IL CANCELLIERE